COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 ***E-mail- prtocollo@pec.comune.capitignano.aq.it***

COPIA

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE

N° 38 del 31-07-2020

Oggetto:Approvazione Regolamento per la disciplina dell'attribuzione della progressione economica orizzontale

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 14:30, nella casa comunale.
Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Pelosi Maurizio	SINDACO	P
PUCCI FRANCO	ASSESSORE	P
Fulvimari Daniele	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO Dr. Roberto Mari;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pelosi Maurizio Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità Tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 31-07-20

Il Responsabile del servizio
F.to Laurenzi Fabio

Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla **Regolarita' contabile** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 31-07-20

Il Responsabile del servizio
F.to Laurenzi Fabio

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto sindacale n. 4 del 10.04.2020 avente ad oggetto *"Svolgimento delle sedute della Giunta comunale, in via straordinaria, motivata dall'attuale emergenza sanitaria, in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza"*.

Dato atto che alla presente seduta del 31/07/2020 alle ore 14.30 risultavano:

- Presenti presso la sede comunale : il Sindaco; l'assessore Franco Pucci e l'assessore Daniele Fulvimari;
- Collegato tramite videoconferenza: il Segretario verbalizzante Dott. Roberto Mari.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che "Gli enti
  locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle finzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari";
- l'articolo 48, comma 3, del citato provvedimento stabilisce che "È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".

VISTI i principi dettati in materia di organizzazione dagli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

RILEVATO CHE:

- l'articolo 23 del D.Lgs. n. 150/2009, modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n.75/2017, stabilisce che:

  "1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di
  quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione";
- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per come modificato dall'articolo 62 del D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii., stabilisce al comma 1-bis ... "Le progressioni
  all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in

funzione
delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione
economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area
superiore";

- l'articolo 74, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce che "Gli articoli … 23, commi 1 e 2 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza".

VISTI:

- l'art. 16 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018rubricato "Progressione economica all'interno della categoria", del quale si riporta integralmente il testo:

  "1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.

  2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente
  disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti,
  determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma
  6.

  3.Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

  4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.

  5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.

  6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

  7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.

9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL."

- l'articolo 34, del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004,con il quale si conferma che gli oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate;
- la tabella B del C.C.N.L. 31/03/1999 e la tabella C del C.C.N.L. 21/05/2018.

CONSIDERATO che per selezionare il personale meritevole ai fini della progressione economica il C.C.N.L. 31/03/1999 e il C.C.N.L. 21/05/2018 forniscono una serie di elementi di valutazione che possono essere integrati attraverso l'adozione di un sistema per la misurazione e la valutazione delle prestazioni al fine dell'attribuzione delle progressioni orizzontali.

CONSIDERATO, altresì, che le progressioni economiche orizzontali:

- sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente;
- possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano risorse annualmente disponibili di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime sono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo; sono riconosciute sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili così come stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta).

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dotare l'Ente di un nuovo Regolamento che disciplini l'istituto della progressione economica all'interno della stessa categoria giuridica di inquadramento secondo l'ultimo C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 da ritenere integrativo del vigente e appendice del predisponendo Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell' Ente.

VISTO di "*Regolamento per le progressioni economiche orizzontali", composto da n. 7 articoli, corredato di Allegati 1), 2), 3),4), 5), e 6) "*

DATO ATTO che la Bozza di Regolamento per le Progressioni economiche orizzontali:

1. è stata trasmessa ai componenti della delegazione trattante dal Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente con nota prot. n. 3879 del 04.07.2020, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c), del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, ai fini dell'esamina del contenuto;
2. non è stata richiesta concertazione da parte delle OO.SS. delegazione trattante nei termini di cui sopra.

PRESO ATTO che sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ha espresso parere favorevole il Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli arti. 49, comma 1, 147, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii..

DATO ATTO che l'adozione della presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente né determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 42 e 48;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss..mm.ii.;
- i CC.CC.NN.LL. vigenti, in particolare il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

Con votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa integralmente e materialmente richiamate nel presente dispositivo.

1. **DI APPROVARE** il "Regolamento per le progressioni economiche orizzontali composto da n. 7 articoli, corredato di Allegati 1),2),3),4), 5), e 6) che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. **DI DARE ATTO** che l'allegato Regolamento:
   - è stato trasmesso ai componenti della delegazione trattante dal Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente con nota prot. 3879 del 04.07.2020 ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c), del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, ai fini dell'esamina del contenuto e che nei termini le OO.SS. non hanno richiesto concertazione in materia.

3. **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente provvedimento: - entra in vigore nella data di esecutività della delibera di approvazione;
abroga ogni altra disposizione regolamentare dell'Ente che disciplina la materia delle progressioni economiche orizzontali;
- ha carattere sostitutivo del vigente e costituirà un appendice del predisponendo Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell'Ente;

4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alle oo.ss., alla R.S.U. e di comunicarne l'approvazione a tutti i dipendenti per opportuna conoscenza;

Inoltre, vista l'urgenza, con separata e successiva votazione, parimenti unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Roberto Mari

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online con n°465 in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 04-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Roberto Mari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ▪ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-07-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addì 31-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Roberto Mari

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 04-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Mari